Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 216

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 14 agosto 1963 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** Semestrale L. **6.520** Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1963, n. 1024.

Destinazione ad altra disciplina del posto di professore di ruolo convenzionato esistente presso la Facoltà di Economia e commercio dell'Università di Bologna ed attualmente destinato all'insegnamento di Geografia economica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1956, n. 138;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato e reso esecutivo l'annesso atto aggiuntivo alla convenzione stipulata in Bologna in data 30 luglio 1951 — approvata con decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1956, n.138 — relativa all'istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato destinato all'insegnamento di Geografia economica presso la Facoltà di Economia e commercio dell'Università di Bologna, con il quale la predetta Università ed il Consorzio interprovinciale universitario bolognese stabiliscono che il posto anzidetto, qualora rimanga, per qualsiasi ragione, scoperto dopo la prima copertura, potrà essere destinato dalla competente Facoltà ad altra disciplina del gruppo economico, fermi restando gli impegni contrattuali assunti precedentemente dalle parti contraenti e resi esecutivi col precitato decreto presidenziale n. 138.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1963

SEGNI

GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1963
Atti del Governo, registro n. 172, *foglio n.* 88. — VILLA

Repertorio n. 789

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA

Atto aggiuntivo alla convenzione 30 luglio 1954, repertorio n. 470, istitutiva di un posto di ruolo di professore riservato all'insegnamento di geografia economica.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1963 (millenovecentosessantatre), oggi 21 (ventuno) del mese di febbraio, alle ore 12,15 in comune e Città di Bologna, in una sala del Rettorato dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33; davanti a me dott. Sebastiano Mazzaracchio, nato a Castellaneta (Taranto) e domiciliato a Bologna, direttore amministrativo dell'Università degli studi di Bologna, abilitato alla stipulazione degli atti e contratti in forma pubblica amministrativa per conto dell'Università predetta, in virtù ed ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario (approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674) e del decreto rettorale in data 21 aprile 1948 e registrato a pagina 448, volume 5 della raccolta.

Alla presenza dei testimoni noti ed idonei:

Ricci avv. Giovanni, nato il 12 luglio 1910 a Bologna ed ivi domiciliato, funzionario;

Fiore dott. Adriano, nato il 1° novembre 1931 a Bologna ed ivi domiciliato, funzionario.

Sono comparsi i signori:

Battaglia prof. Felice, nato a Palmi (Reggio Calabria) il 23 maggio 1902, domiciliato a Bologna, docente universitario, il quale agisce ed interviene al presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua veste e qualità di rettore-presidente del Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Bologna e quindi di legale rappresentante

della medesima, a ciò debitamente autorizzato dallo stesso Consiglio nella riunione del giorno 28 dicembre 1962, il cui verbale, in estratto per copia conforme, si allega al presente atto sotto la lettera *A*);

Dall'Aglio dott. Antonio, nato il 24 dicembre 1902 a Bologna ed ivi domiciliato, libero professionista, il quale agisce ed interviene al presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua veste e qualità di componente del Consiglio di amministrazione del Consorzio interprovinciale universitario di Bologna, espressamente delegato a rappresentare il Consorzio stesso in questo atto, con deliberazione del Consiglio medesimo in data 21 febbraio 1963, il cui verbale, in estratto per copia conforme, si allega al presente atto sotto la lettera *B*);

tutti di piena capacità giuridica e della cui identità personale, io, ufficiale rogante, sono certo e faccio fede;

PREMESSO

che, in esecuzione di conforme delibera della propria Giunta camerale, la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bologna, ebbe a stipulare il 30 luglio 1954 con il Consorzio interprovinciale universitario di Bologna una convenzione (repertorio n. 469) con la quale si impegnava a corrispondere al detto Consorzio un contributo annuo — per dieci anni a far tempo dal 1955 — specificamente destinato, fra l'altro, « per la istituzione di una cattedra per l'insegnamento di una disciplina economica presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna »;

che, correlativamente e con la medesima convenzione, il Consorzio predetto si obbligava a stipulare con l'Università di Bologna le necessarie convenzioni per la istituzione del posto di insegnamento di cui sopra;

che il Consiglio della Facoltà di economia e commercio, con deliberazione in data 26 giugno 1954, propose che il detto posto di professore fosse destinato alla geografia economica;

che il Consorzio e l'Università, in accoglimento di tale proposta, in effetti stipularono il 30 luglio 1954 una convenzione (repertorio n. 470) istitutiva del predetto posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento della geografia economica, materia facente parte del gruppo di discipline economiche della Facoltà;

che, successivamente (in data 15 luglio 1955) con numero di repertorio 544, fra Consorzio ed Università, ed in data 7 ottobre 1955 con numero di repertorio 552 fra Consorzio e Camera di commercio, furono stipulati due atti aggiuntivi alle due predette convenzioni allo scopo di elevare da dieci a venti anni la durata del posto di ruolo convenzionato ed il necessario impegno finanziario della Camera di commercio;

che tutti i succitati quattro atti furono approvati con decreto del Presidente della Repubblica n. 138 in data 2 gennaio 1956 istitutivo del posto di ruolo in parola;

che il Consiglio della Facoltà di economia e commercio, nella seduta in data 6 novembre 1962 — il cui verbale, in estratto per copia conforme, è allegato al presente atto sotto la lettera *C*) — considerato che in successive convenzioni per la istituzione di cattedre è stata prevista la facoltà di destinare ad altra materia il posto di ruolo convenzionato dopo la sua prima copertura, ha proposto che venga prevista anche in questo caso la predetta facoltà di scelta della destinazione del posto di ruolo in oggetto nell'ambito del gruppo di discipline economiche;

che per dare esecuzione a tale proposta occorre procedere alla stipulazione di un apposito atto aggiuntivo;

che la Camera di commercio, industria ed agricoltura, con lettera in data 3 dicembre 1962 — preso atto che tale facoltà rientra nella volontà dell'Ente, già espressa con deliberazione della propria Giunta camerale n. 199 in data 7 giugno 1954 — si è dichiarata favorevole alla stipulazione dell'atto aggiuntivo proposto;

che il Senato academico, i Consigli di amministrazione dell'Università e del Consorzio — rispettivamente nelle sedute del 27 e 28 dicembre 1962 e del 21 febbraio 1963, i cui verbali, in estratto per copia conforme, sono allegati al presente atto sotto le lettere *D*), *A*) e *B*) — hanno approvato la proposta del Consiglio della Facoltà di economia e commercio, esprimendo parere favorevole alla stipulazione di questo atto aggiuntivo.

Tutto ciò premesso e confermato i signori comparenti, in esecuzione della loro volontà personale e di quella degli Enti che rispettivamente rappresentano convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Qualora, dopo la prima copertura il posto di ruolo di professore destinato all'insegnamento di geografia economica presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Bologna — come da convenzione 30 luglio 1954 repertorio n. 470 — rimanga per qualsiasi ragione scoperto, la Facoltà di economia e commercio medesima può deliberare la destinazione del posto stesso anche ad altra disciplina del gruppo economico.

Art. 2.

Il presente atto ha valore ed effetto di atto aggiuntivo alla convenzione suddetta 30 luglio 1954, n. 470 di repertorio, stipulata fra la Università degli studi di Bologna ed il Consorzio interprovinciale universitario di Bologna, che rimane ferma ed inalterata in ogni altra sua parte.

Art. 3.

Il presente atto, che è stipulato nell'interesse dell'Università degli studi di Bologna, è esente da tassa di registro a senti dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto scritto da persona di mia fiducia e da me letto in continua presenza dei testimoni ai signori comparenti che a mia interpellanza lo dichiarano conforme alla volontà dei rispettivi Enti rappresentati e lo sottoscrivono nelle forme di legge assieme ai testimoni ed a me, funzionario delegato ai contratti dell'Università degli studi di Bologna.

Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volontà delle parti.

L'atto consta di numero 4 (quattro) fogli di carta bollata, scritti su pagine 11 (undici).

F.to: Felice Battaglia;
» Antonio Dall'Aglio;
» Giovanni Ricci, *teste;*
» Adriano Fiore, *teste;*
» dott. Sebastiano Mazzaracchio, *ufficiale rogante.*

Registrato a Bologna il 26 febbraio 1963, al n. 2025 Atti pubblici Riscosse L. *gratis.*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1963, n. **1025**.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Sant'Antonio, in Genova-Boccadasse.

N. 1025. Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Sant'Antonio, in Genova-Boccadasse.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 50. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1963, n. **1026**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della B. V. del SS. Rosario, in rione Betlemme del comune di Potenza.

N. 1026. Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Potenza e Marsico in data 7 ottobre 1962, integrato con dichiarazione del 18 marzo 1963, relativo alla erezione della Parrocchia della B. V. del SS. Rosario, in rione Betlemme del comune di Potenza.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 55. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1963, n. 1027.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Martino, sita nel comune di Petriano (Pesaro e Urbino).

N. 1027. Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Martino, sita nel comune di Petriano (Pesaro e Urbino).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 172, *foglio n.* 51. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1963, n. 1028.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, nel comune di Mogliano Veneto (Treviso).

N. 1028. Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Treviso in data 19 dicembre 1962, integrato con altri tre decreti ed una dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, nel comune di Mogliano Veneto (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 172, *foglio n.* 54. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1963, n. 1029.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Pietro Apostolo, nel comune di Montelanico (Roma).

N. 1029. Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Segni in data 23 maggio 1961, integrato con due dichiarazioni di pari data, relativo alla erezione della Parrocchia di San Pietro Apostolo, nel comune di Montelanico (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 172, *foglio n.* 56. — Villa

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1963.

Determinazione dei diritti fissi sui generi contingentati della zona franca di Gorizia.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, relativa all'amministrazione dei contingenti annui fissati dalle tabelle annesse alla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e imposizione di determinati diritti per la zona franca di Gorizia, il quale stabilisce che i diritti medesimi saranno riscossi in detta zona nella misura fissata annualmente con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per l'industria e per il commercio;

Vista la legge 11 dicembre 1957, n. 1226, che ha prorogato fino al 31 dicembre 1966, l'efficacia della citata legge n. 1438;

Visto l'articolo unico della legge 18 ottobre 1960, n. 1225, che stabilisce per gli esercizi successivi a quello 1959-60 che il contributo per le spese di funzionamento del servizio di contingentamento e di ripartizione dei generi agevolati sarà annualmente stabilito in relazione all'ammontare delle spese effettivamente sostenute dalla Camera di commercio di Gorizia per il funzionamento del servizio di cui trattasi e che, in ogni caso, detto contributo non potrà essere superiore al gettito complessivo derivante dall'introito dei diritti fissi medesimi;

Vista la deliberazione n. 143 in data 20 giugno 1962, del commissario straordinario della Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia, concernente:

1) l'approvazione del preventivo delle spese di funzionamento del servizio « Zona franca di Gorizia » per l'esercizio 1962-63, ammontante a complessive lire 20.463.275;

2) la proposta delle seguenti misure dei diritti fissi da applicare durante l'esercizio 1962-63:

lire 5 il chilogrammo per il caffè;
lire 2 il chilogrammo per lo zucchero;
lire 1 il litro per la birra;
lire 5 per anidro per gli spiriti;
lire 2 il litro per la benzina;
lire 0,50 il litro per gasolio carburante;

Vista la lettera n. 260300 del 18 luglio 1962, con la quale il Ministero dell'industria e del commercio ha espresso parere favorevole perchè i diritti di cui trattasi siano fissati nelle misure suindicate anche per l'esercizio 1962-63;

Accertato che i diritti fissi medesimi sono stati determinati in misura non superiore a quella prevista dall'art. 3 della citata legge 17 ottobre 1952, n. 1502;

Considerata la necessità di provvedere, a norma del ripetuto art. 3 della legge 1502, all'emanazione del decreto di approvazione dei diritti medesimi;

Decreta:

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia è autorizzata ad applicare, per l'esercizio 1962-1963, i seguenti diritti fissi sui generi contingentati:

lire 5 il chilogrammo per il caffè;
lire 2 il chilogrammo per lo zucchero;
lire 1 il litro per la birra;
lire 5 per anidro per gli spiriti;
lire 2 il litro per la benzina;
lire 0,50 il litro per gasolio carburante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 maggio 1963

Il Ministro per il tesoro
Tremelloni

Il Ministro per l'industria e per il commercio
Colombo

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1963
Registro n. 15 *Tesoro, foglio n.* 365. — Maresca

(7495)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1963.
Proroga di concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modificazioni, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visti i decreti ministeriali 10 settembre 1962 e 31 dicembre 1962 registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 26 novembre 1962, registro n. 30 Finanze, foglio n. 51 e il 6 febbraio 1963, registro n. 5 Finanze, foglio n. 169;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 15 maggio 1963;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, comma secondo, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, numero 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, prorogate per ultimo con i controsegnati provvedimenti:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Ananas, per la preparazione di macedonia di frutta allo sciroppo (con validità fino al 13 luglio 1963)	Decreto ministeriale 31 dicembre 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 23 marzo 1963)	14 luglio 1963	13 gennaio 1964
2. Apparecchi da registrazione per la registrazione di esecuzioni di orchestre e di solisti (con validità fino al 6 luglio 1963)	Decreto ministeriale 31 dicembre 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 23 marzo 1963)	7 luglio 1963	6 gennaio 1964
3. Bestiame suino, carni e sottoprodotti della macellazione di bestiame suino, freschi, refrigerati, congelati, per la confezione di prodotti in scatola, insaccati, salati, affumicati e per altre lavorazioni (con validità fino al 7 luglio 1963)	Decreto ministeriale 31 dicembre 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 23 marzo 1963)	8 luglio 1963	7 gennaio 1964
4. Colimicina metasulfonato e colimicina solfato, da sottoporre a controlli vari ed a eventuale depurazione (con validità fino al 19 luglio 1963)	Decreto ministeriale 31 dicembre 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 23 marzo 1963)	20 luglio 1963	19 gennaio 1964
5. Fusti di ferro contenenti olii greggi genuini di oliva, da purificare in regime di temporanea importazione, per essere vuotati e riesportati, vuoti o pieni, quando anche non sussista la clausola della restituzione al mittente (con validità fino al 17 luglio 1963)	Decreto ministeriale 31 dicembre 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 23 marzo 1963)	18 luglio 1963	17 gennaio 1964
6. Ghisa di affinazione, da trasformare in lingotti di acciaio comune, fine al carbonio e legato (con validità fino al 5 luglio 1963)	Decreto ministeriale 10 settembre 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1963)	6 luglio 1963	5 gennaio 1964
7. Heptacloro e malathion, per la fabbricazione di insetticidi domestici ed agricoli, liquidi ed in polvere (con validità fino al 30 luglio 1963)	Decreto ministeriale 31 dicembre 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 23 marzo 1963)	31 luglio 1963	30 gennaio 1964
8. Legno di faggio, greggio e/o semilavorato, per essere impiegato nella fabbricazione di spole per navette e di altri accessori per macchine tessili (con validità fino al 27 luglio 1963)	Decreto ministeriale 31 dicembre 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 23 marzo 1963)	28 luglio 1963	27 gennaio 1964
9. Olio di semi, per essere impiegato nella produzione della maionese (con validità fino al 9 luglio 1963)	Decreto ministeriale 31 dicembre 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 23 marzo 1963)	10 luglio 1963	9 gennaio 1964
10. Polistirolo espanso (prodotto di polimerizzazione in pezzi o in polvere senza plastificante), per la trasformazione in blocchi, tubi, profilati, lastre e fogli (con validità fino al 3 luglio 1963)	Decreto ministeriale 31 dicembre 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 23 marzo 1963)	4 luglio 1963	3 gennaio 1964

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
11. Tappi aspersori in banda stagnata, per essere incorporati quali parti di scatole in lamiera di ferro stagnata (con validità fino al 1° luglio 1963)	Decreto ministeriale 31 dicembre 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 23 marzo 1963)	2 luglio 1963	1° gennaio 1964
12. Tessuti di lana o di peli fini, puri e assimilati, o misti di lana e peli fini, o con altre materie tessili, pesanti in greggio da 160 a 220 gr. il metro quadrato, per essere apparecchiati, tinti, stampati e/o confezionati in sciarpe e/o fazzoletti, frangiati e/o orlati, per conto di committenti esteri (con validità fino al 19 luglio 1963)	Decreto ministeriale 31 dicembre 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 23 marzo 1963)	20 luglio 1963	19 gennaio 1964
13. Tubi di vetro per lampade fluorescenti, per la fabbricazione di tubi fluorescenti a catodo caldo (con validità fino al 19 luglio 1963)	Decreto ministeriale 31 dicembre 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 23 marzo 1963)	20 luglio 1963	19 gennaio 1964
14. Xilolo raffinato, per la fabbricazione di insetticidi, per l'agricoltura e per la disinfestazione di comunità, di aggregati urbani, ecc. (con validità fino al 30 luglio 1963)	Decreto ministeriale 31 dicembre 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 23 marzo 1963)	31 luglio 1963	30 gennaio 1964

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 maggio 1963

Il Ministro per il commercio con l'estero
PRETI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1963
Registro n. 23 Finanze, foglio n. 150. — BAJOCCHI

(7394)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1963.

Concessione al comune di Mantova di un contributo per eseguire lavori di ampliamento e restauri al palazzo di giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista l'istanza con la quale il comune di Mantova chiede la concessione, a termini dell'art 61 della legge 24 luglio 1959, n. 622, di un contributo di L. 18.500.000 pari alla metà della spesa prevista per l'ampliamento, la sistemazione ed il restauro dell'edificio sede degli uffici giudiziari;

Vista la deliberazione consiliare n. 383 in data 10 dicembre 1963 del comune di Mantova, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati dai quali risulta che la spesa complessiva prevista per l'esecuzione delle opere di cui sopra è di L. 37.000.000;

Considerato che alla parte della spesa non coperta dal contributo il Comune farà fronte con un mutuo da contrarre con la Cassa depositi e prestiti;

Visto l'art. 61 della legge 24 luglio 1959, n. 622;

Ritenuto che è necessario provvedere ai lavori di ampliamento, di sistemazione e restauro dell'attuale palazzo di giustizia di Mantova, al fine di rendere l'edificio pienamente idoneo all'uso cui è destinato, e che non possono essere considerate le spese per l'arredamento,

Decreta:

Art. 1.

Per i lavori di ampliamento, di sistemazione e di restauro dell'edificio adibito a sede degli uffici giudiziari, secondo il progetto redatto dall'Ufficio tecnico comunale, è concesso al comune di Mantova un contributo, da prelevarsi sulla somma stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia a termini dello art. 61 della legge 24 luglio 1959, n. 622, nella misura di L. 15.500.000, pari al 50% circa della spesa complessiva occorrente, per detti lavori.

Art. 2.

Il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà al comune di Mantova il contributo predetto dietro esibizione di regolari stati di avanzamento dei lavori, in ragione della metà del loro ammontare.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 giugno 1963

Il Ministro per la grazia e giustizia
BOSCO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1963
Registro n. 4, foglio n. 11. — GALLUCCI

(7286)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1963.

Sostituzione di un membro della Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, concernente l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 1960, con il quale è stata istituita presso il Ministero della industria e del commercio la Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, prevista dall'art. 8 della legge predetta e sono stati nominati i membri della Commissione stessa;

Considerato che il dott. gr. uff. Guido Giorgi è stato nominato direttore generale del commercio e dei consumi industriali del Ministero dell'industria e del commercio, al posto del dott. gr. uff. Francesco Marinone, destinato ad altra direzione generale;

Decreta:

Il dott. gr. uff. Guido Giorgi è nominato membro della Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1597, in sostituzione del dott. gr. uff. Francesco Marinone.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 giugno 1963

Il Ministro per l'industria e per il commercio
COLOMBO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1963
Registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 42

(7370)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1963.

Classificazione tra le provinciali di diciotto strade in provincia di Messina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1960, n. 8509, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Messina e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*), sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le strade:

Strada statale n. 113-Villafranca-Saponara-San Pietro	km.	8,200
Strada statale n. 113-Valdina .	»	3,000
Strada statale n. 113-San Biagio-San Pier Niceto-San Biagio-Condrò . .	»	10,000
Strada statale n. 113-Oliveri . . .	»	2,000
Dalla strada provinciale n. 7 a Librizzi . . .	»	5,000
Strada statale n. 116-Malò	»	3,100
Strada statale n. 113-Iria . .	»	7,400
Strada statale n. 117-Motta d'Affermo	»	9,000
Strada statale n. 117-Romei	»	3,000
Strada statale n. 117-abitato Reitano	»	0,300
Strada statale n. 185-Graniti .	»	3,300
Dalla strada provinciale n. 4 a Malvagna	»	2,400
Vulcano Porto-Vulcano Piano . .	»	7,200
Lipari-Piano Conte-Quattropani .	»	10,400
Strada statale n. 114-Santo Stefano Briga-Santo Stefano Superiore	»	5,000
Strada provinciale n. 6-Polverello-Tripli . . .	»	18,000
Strada provinciale n. 6-San Cono di Tripi .	»	2,500
Strada provinciale n. 3-Santa Marina-Barcellona Pozzo di Gotto	»	8,000
per una estesa complessiva di	km.	107,800

che non sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale 16 marzo 1960, n. 8509;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1963

Il Ministro: SULLO

(7309)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1963.

Riconoscimento dell'efficacia di nuovi mezzi o sistemi di sicurezza, emanato ai sensi dell'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. (Ditta ing. Belloni e C. - Milano - Dispositivo a frizione adottato nel paranco elettrico Elektus).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente il riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi o sistemi di sicurezza diversi da quelli previsti dall'anzidetto decreto;

Visto l'art. 176, primo comma, del citato decreto n. 547, concernente gli organi di avvolgimento delle funi o catene, il quale stabilisce che « gli apparecchi e gli impianti di sollevamento e di trasporto per trazione, provvisti di tamburi di avvolgimento e di pulegge di frizione, come pure di apparecchi di sollevamento a vite, devono essere muniti di dispositivi che impediscano: *a*) l'avvolgimento e lo svolgimento delle funi o catene o la rotazione della vite, oltre le posizioni limite prestabilite ai fini della sicurezza in relazione al tipo o alle condizioni di uso dell'apparecchio (dispositivo di arresto automatico di fine corsa) »;

Vista l'istanza della ditta ing. Belloni e C. di Milano tendente ad ottenere il riconoscimento di efficacia del particolare dispositivo di fine corsa diverso dai tipi tradizionali generalmente in uso, adottato nel paranco elettrico Elektus realizzato in vari tipi dalla casa Stahl di Stuttgart, ammettendone l'adozione in luogo di quanto prescritto dal citato art. 176;

Vista la relazione di collaudo n. 1286 del 4 maggio 1963 del servizio ricerche e controlli tecnici dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

Sentito il Comitato per l'attuazione delle norme costituito in seno alla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta l'efficacia, ai sensi dell'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 27 aprile 1955, del dispositivo a frizione per l'arresto automatico di fine corsa, adottato nel paranco elettrico denominato Elektus e di cui alla istanza della ditta ing. Belloni e C. di Milano.

Il dispositivo consiste in un accoppiamento a frizione, inserito tra la noce di carico ed il coperchio della scatola degli ingranaggi del riduttore, quale mantiene solidalmente unite le parti accoppiate, con una forza, regolabile, dipendente dalla resistenza di attrito propria della guarnizione interposta. Fintanto che la coppia resistente applicata alla noce è inferiore al valore massimo di taratura, l'accoppiamento rimane assicurato ed il paranco funziona regolarmente. Quando, invece, la coppia resistente supera il valore prestabilito, come nel caso della catena in posizione di fine corsa, la resistenza (di attrito) offerta dal dispositivo non è più sufficiente a mantenere solidalmente unite le parti accoppiate: queste ultime slittano tra loro e provocano l'arresto della noce, mentre il riduttore continua a ruotare.

Art. 2.

E' ammessa l'adozione del dispositivo a frizione di cui all'articolo precedente in luogo di quanto previsto dall'art. 176, primo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 luglio 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

(7328)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1963.

Riconoscimento dell'efficacia di nuovi mezzi o sistemi di sicurezza, emanato ai sensi dell'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. (Società Como di Napoli - Rallentatore idraulico).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente il riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi o sistemi di sicurezza diversi da quelli previsti dal decreto medesimo;

Visto l'art. 192 del citato decreto concernente il divieto della discesa libera dei carichi per cui « gli elevatori azionati a motore devono essere costruiti in modo da funzionare a motore innestato anche nella discesa »;

Vista l'istanza della Società Como di Napoli, intesa ad ottenere il riconoscimento di efficacia del dispositivo di sicurezza denominato « rallentatore idraulico » ammettendone l'adozione in luogo di quanto prescritto dal citato art. 192;

Vista la relazione di collaudo n. 698 dell'8 gennaio 1960 del Servizio ricerche e controlli tecnici dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

Sentito il Comitato per l'attuazione delle norme costituito in seno alla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta l'efficacia, ai sensi dell'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, del dispositivo denominato « rallentatore idraulico » da applicarsi ad argani per gru od elevatori di portata fino a 450 Kg. (con fune a tiro doppio) aventi il tamburo portacavo per la discesa folle, di cui all'istanza della Società Como di Napoli.

Il rallentatore è costituito da due rotori coassiali a palette, il primo, solidale ad un pignone a denti elicoidali, è utilizzato per l'accoppiamento alla corona dentata del tamburo di avvolgimento della fune; il secondo, folle sul proprio asse, può essere reso automaticamente solidale al primo, durante la corsa di discesa, mediante un innesto a cono. L'accoppiamento dei due rotori dipende dall'entità del carico manovrato: se questo è leggero (secchione vuoto) la spinta assiale agente sul pignone non è sufficiente a realizzare l'innesto il quale avviene, invece, se il carico è pesante (secchione pieno). I due rotori sono contenuti in un involucro metallico riempito parzialmente di olio mi-

nerale; essi sono portati in rotazione dal tamburo di avvolgimento della fune ogni qualvolta il carico discende ed agiscono da freno idraulico rallentando la velocità di discesa del carico.

Art. 2.

E' ammessa l'adozione del rallentatore idraulico di cui all'articolo precedente in luogo di quanto previsto dall'art. 192 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, semprechè la velocità di discesa non superi i 0,90 metri al secondo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 luglio 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

(7327)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1963.
Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra mercato nazionale dell'artigianato » di Firenze.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il proprio decreto 13 settembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 237 del 20 settembre 1962, con il quale è stato ricostituito il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra mercato nazionale dell'artigianato » di Firenze;

Visto l'art. 4 dello statuto dell'Ente predetto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, che prevede la partecipazione nel suddetto organo del presidente dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.) o di un suo rappresentante;

Visto il proprio decreto 15 giugno 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana numero 174 del 2 luglio 1963, con il quale l'on. dottor ing. Zaccaria Negroni è stato nominato presidente dell'E.N.A.P.I.;

Vista la lettera dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie n. 5.3/1344, in data 1° agosto 1963, con la quale viene chiesta la sostituzione del proprio rappresentante in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra mercato nazionale dell'artigianato di Firenze »;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto l'on. dottor ing. Zaccaria Negroni, presidente dell'E.N.A.P.I., è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra mercato nazionale dello artigianato » di Firenze in sostituzione dell'avv. Mario Florio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 agosto 1963

Il Ministro: TOGNI

(7347)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1036 del 7 agosto 1963. Cassa conguaglio prezzo zucchero d'importazione: norme per il pagamento delle integrazioni.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, sentito il parere della Commissione centrale dei prezzi, con provvedimento numero 1036 del 7 agosto 1963 ha adottato la seguente decisione.

CASSA CONGUAGLIO PREZZO ZUCCHERO D'IMPORTAZIONE
NORME PER IL PAGAMENTO DELLE INTEGRAZIONI

Facendo seguito ai provvedimenti n. 1025 del 25 maggio e n. 1028 del 6 giugno 1963, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 30 maggio e n. 152 dell'8 giugno 1963, si stabiliscono le seguenti norme per il pagamento delle integrazioni.

1. — Hanno titolo alla corresponsione, da parte della Cassa di conguaglio prezzo dello zucchero d'importazione, di cui ai provvedimenti n. 1025 del 25 maggio 1963 e n. 1028 del 6 giugno 1963, gli importatori di zucchero a favore dei quali l'integrazione medesima sia stata deliberata dal Comitato interministeriale zucchero d'importazione, istituito con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 25 maggio 1963 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 30 maggio 1963), nella misura ed entro i limiti di quantità di zucchero stabiliti dallo stesso Comitato, salvo che siansi verificate le condizioni di decadenza dalla concessione dell'integrazione, previste nell'atto di concessione.

2. — L'integrazione di prezzo, stabilita dal suddetto Comitato per ogni singola operazione d'importazione che sia stata ammessa al beneficio dell'integrazione medesima, è costituita:

a) dalla differenza, determinata dallo stesso Comitato e risultante dall'atto di concessione, tra il costo dichiarato dall'importatore, al netto degli oneri fiscali di sdoganamento, dello zucchero raffinato e cristallino, importato come tale o proveniente dal greggio estero nazionalizzato, reso rispettivamente ai porti od ai transiti di confine o alle raffinerie trasformatrici su vagone ferroviario o su altro mezzo di trasporto in partenza, e il prezzo di vendita all'interno stabilito dal Comitato interministeriale dei prezzi;

b) dagli oneri fiscali di sdoganamento effettivamente sostenuti, fatta eccezione per l'imposta generale sull'entrata e per la sovrimposta di confine, nonchè dal costo di eventuale fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciate a garanzia del pagamento di tali oneri o di deposito cauzionale prestato, limitatamente allo zucchero greggio, ai fini della successiva liquidazione degli oneri medesimi;

c) dagli oneri relativi ad eventuale fidejussione bancaria, a favore dell'importatore, limitatamente agli importi di cui alle precedenti lett. *a*) e *b*);

d) dagli eventuali interessi bancari sugli importi di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*), con la decorrenza fissata dal Comitato interministeriale per lo zucchero d'importazione nel giorno successivo a quello in cui l'importatore ha comunicato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale dell'alimentazione, che la merce è disponibile per l'immissione al consumo.

Agli effetti della decorrenza degli interessi, la condizione di disponibilità per l'immissione al consumo non può essere anteriore alla data di pagamento dei diritti di confine, risultante dalla bolletta d'importazione definitiva, salvo che si tratti di partite di zucchero ritirate dalla dogana con emissione di buoni a ripresa modello A/31, nel qual caso la condizione di disponibilità non può essere anteriore alla data risultante in ciascuno di detti buoni.

Qualora la merce sia stata rilasciata a daziato sospeso senza emissione di buoni modello A/31 la condizione di cui sopra non può essere anteriore alla data di rilascio della bolletta di importazione modello A/27.

Per lo zucchero raffinato, ottenuto dalla lavorazione del greggio nazionalizzato ma gravato di sovrimposta di confine, tale condizione di disponibilità non può essere anteriore alla

data della richiesta di introduzione del raffinato nei magazzini fiduciari, risultante dalla dichiarazione dell'Utif competente per territorio.

3. — Ai fini della liquidazione e del pagamento dell'integrazione di prezzo sono considerati i quantitivi di zucchero risultanti, entro il limite indicato nell'atto di concessione dell'integrazione:

a) dalla bolletta d'importazione definitiva, intestata al titolare della concessione dell'integrazione per lo zucchero raffinato o cristallino importato come tale;

b) dalla bolletta di importazione definitiva dello zucchero greggio estero nazionalizzato ma gravato di sovrimposta di confine e dalla dichiarazione dell'Utif competente per territorio, per lo zucchero raffinato ottenuto dalla lavorazione del greggio importato.

4. — Entro centoventi giorni dalla data in cui è stato reso disponibile per l'immissione al consumo l'ultimo quantitativo di zucchero importato con l'operazione ammessa al beneficio dell'integrazione di prezzo, il titolare della concessione dovrà presentare alla Cassa conguaglio prezzo dello zucchero di importazione in Roma, piazza Montecitorio, n. 115, a pena di decadenza dal beneficio, domanda di corresponsione dell'integrazione stessa, contenente le seguenti indicazioni:

gli estremi della lettera di comunicazione della avvenuta concessione dell'integrazione da parte del Comitato interministeriale per lo zucchero d'importazione, nonchè degli atti successivi concernenti lo svolgimento del rapporto;

l'importo dell'integrazione stabilito dal Comitato, al netto degli oneri fiscali di sdoganamento e del costo di eventuale fidejussione bancaria prestata per il pagamento di tali oneri, la qualità (raffinato o cristallino) e quantità di zucchero per cui è stata stabilita la concessione dell'integrazione ed il termine fissato per la condizione di disponibilità della merce per l'immissione al consumo;

la qualità (raffinato o cristallino) e quantità di zucchero per cui viene richiesta la corresponsione dell'integrazione, nonchè la data sotto la quale la merce è stata resa disponibile per l'immissione al consumo;

l'istituto bancario che ha eventualmente finanziato la operazione di importazione, nonchè la valuta e il tasso di interesse applicati;

la eventuale fidejussione ed il relativo compenso pattuito;

l'importo degli oneri fiscali di sdoganamento corrisposti, esclusa l'I.G.E. e la sovrimposta di confine, e le somme accertate a tale titolo, ma non ancora pagate.

5. — Entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

per lo zucchero raffinato o cristallino importato come tale, la bolletta di importazione definitiva, nella quale dovranno essere riportati tutti gli elementi contenuti nei buoni modello A/31 emessi nel caso di importazioni frazionate, salvo che l'importazione sia stata effettuata a daziato sospeso, nel qual caso la bolletta dovrà essere esibita entro novanta giorni dalla data della risoluzione della controversia doganale;

per lo zucchero raffinato, ottenuto dalla lavorazione del greggio nazionalizzato gravato di sovrimposta di confine, oltre la bolletta d'importazione definitiva del greggio, la dichiarazione dell'Utif competente per territorio, concernente la data d'introduzione nei magazzini fiduciari del raffinato ottenuto dalla lavorazione;

la dichiarazione dell'istituto bancario che ha effettuato lo eventuale finanziamento dell'operazione d'importazione, con l'indicazione della somma anticipata, della valuta e del tasso di interesse concordato;

la copia fotostatica degli atti relativi alle eventuali fidejussioni o polizze assicurative.

6. — Il pagamento dell'importo richiesto per integrazione di prezzo è subordinato al nulla osta del Comitato interministeriale per lo zucchero d'importazione di cui al citato decreto ministeriale 25 maggio 1963, che viene richiesto dalla Cassa di conguaglio per la verifica dell'adempimento, da parte dell'operatore, delle condizioni stabilite nell'atto di concessione dell'integrazione medesima.

7. — In caso di tardiva presentazione della prescritta documentazione, rispetto al termine stabilito al precedente punto 5), il pagamento potrà essere effettuato dalla Cassa conguaglio soltanto in base ai fondi rimasti disponibili e comunque con esclusione degli eventuali interessi bancari maturati dal giorno successivo alla data di scadenza del termine suddetto.

8. — L'amministrazione della Cassa conguaglio resta affidata al Comitato di gestione stabilito con il precedente provvedimento n. 1028 del 6 giugno 1963.

Il Collegio dei revisori resta confermato nella composizione stabilita con il predetto provvedimento n. 1028.

Gli ordini di prelevamento delle disponibilità della Cassa conguaglio dovranno portare la firma congiunta del presidente del Comitato e del funzionario designato dal Ministero del tesoro oppure del funzionario designato dalla segreteria generale del Comitato interministeriale dei prezzi.

9. — Il Comitato di gestione ha il compito di sovraintendere alla esecuzione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento e di disporre controlli tecnico-amministrativi.

10. — L'esercizio relativo alla gestione della Cassa conguaglio ha inizio il 1° agosto e termine il 31 luglio dell'anno successivo.

Il primo esercizio avrà termine il 31 luglio 1964.

11. — Per quanto non previsto nel presente provvedimento e nei precedenti n. 1025 del 25 maggio e n. 1028 del 6 giugno 1963, valgono le norme relative alla disciplina delle Casse di conguaglio prezzi di cui al decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato con legge n. 561 del 17 aprile 1956.

12. — Con successivo provvedimento saranno emanate le norme per assicurare alla Cassa le disponibilità necessarie per far fronte ai pagamenti delle integrazioni e delle spese di gestione.

(7454)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA ED IL MOLISE - NAPOLI

Approvazione del piano di zona del comune di San Bartolomeo in Galdo

Con decreto provveditoriale n. 38015 in data 29 luglio 1963, è stato approvato, con stralcio delle aree ubicate lateralmente ai tornanti della strada progettata e precisamente quelle costituenti le particelle catastali 583, 67, 68, 69, 638, 71, 907, 640 e 641 e delimitabili da una linea « verde pubblico attrezzato » e dal confine della particella 640, il piano di zona del comune di San Bartolomeo in Galdo, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

Con lo stesso decreto sono state respinte le opposizioni a firma di: 1) Riccardi Antonio; 2) Agostinelli Francesco; 3) Agostinelli Armando; 4) Agostinelli Lorenzo; 5) Monaco Donato ed altri:

(7354)

Approvazione del piano di zona del comune di Santa Maria a Vico

Con decreto provveditoriale n. 35616 in data 22 luglio 1963, è stato approvato, anche per quanto riguarda le varianti al vigente programma di fabbricazione, il piano di zona del comune di Santa Maria a Vico, con stralcio delle seguenti previsioni:

a) Tronchi stradali contrassegnati con lettera *A*), *B*) e *D*) e quello contrassegnato con la lettera *C*), limitatamente al tratto congiungente la piazza Parrocchia con la Strada statale;

b) Zona a verde pubblico in angolo tra la via comunale Stazione e la strada provinciale Messercola.

Con lo stesso decreto sono state respinte le opposizioni a firma di: 1) Bernardo Giuseppe; 2) Bernardo Espedito; 3) De Lucia Maria, Pietro e Gelsomina (parzialmente); 4) Ruotolo Elena; 5) De Lucia Ada; 6) Tixon Alberto; 7) De Lucia Pasquale; 8) De Lucia Pasquale fu Michele; 9) De Lucia Emilio; 10) Vigliotti Domenico, mentre nessuna determinazione è stata adottata in merito alle opposizioni prodotte da: 1) De Lucia Maria Pietro e Gelsomina (parzialmente); 2) Miglione Alfonso; 3) Russo Emma, in quanto relative alle aree come sopra stralciate dal piano.

A termini dell'art. 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167, il piano ha efficacia per 10 (dieci) anni a decorrere dalla data del decreto stesso.

(7358)

Approvazione del piano di zona del comune di Campolattaro

Con decreto provveditoriale n. 38014 in data 29 luglio 1963, è stato approvato, il piano di zona del comune di Campolattaro, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

(7355)

Approvazione del piano di zona del comune di Gesualdo

Con decreto provveditoriale n. 38013 in data 29 luglio 1963, è stato approvato, il piano di zona del comune di Gesualdo redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

(7356)

Approvazione del piano di zona del comune di Frigento

Con decreto provveditoriale n. 37106 in data 29 luglio 1963, è stato approvato, il piano di zona del comune di Frigento, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso, limitatamente alle aree che risultano lottizzate nel grafico integrativo n. 8.

Con lo stesso decreto non si da luogo a provvedere per i motivi suesposti alle opposizioni a firma di: 1) Pomponio Michelangelo; 2) avv. Resta Agostino; 3) avv. Testa Ludovico; 4) Testa Antonio; 5) Melchionna Nicolino Maria; 6) De Leo Gaetano; 7) Pelosi Oreste; 8) Di Sibio Gennaro; 9) Beatrice Giuseppe e Abbandandolo Pasqualina; 10) Giovanniello Raffaele; 11) Giovanniello Giuseppe; 13) Macina Vito; 13) Capobianco Giuseppina; 14) Pelosi Vito; 15) Pelosi Nicola; 16) Famiglietti Arturo e Cipriano Angelina; 17) Nardovino Nicola; 18) Cipriano Marciano; 19) Calò Francesco Saverio; 20) Grella Maria Donata; 21) Salerno Giuseppe; 22) Pepino Ugo; 23) Cipriano Nicolino; 24) sac. Paolino Salierno; 25) avv. Testa Agostino ed altri.

(7357)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa agricola « Risorgimento grigio verde » con sede in Manciano (Grosseto), in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 luglio 1963, il rag. Giuseppe Rossi viene nominato commissario liquidatore della Cooperativa in oggetto — già posta in liquidazione coatta amministrativa con provvedimento del 6 giugno 1962 — in sostituzione del ragioniere Alberto Bambagini, deceduto.

(7332)

Scioglimento della Società cooperativa « La Laboriosa » con sede in Cancello Arnone (Caserta)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 luglio 1963, la Società cooperativa « La Laboriosa », con sede in Cancello Arnone (Caserta), costituita per rogito Orsi in data 3 agosto 1954, rep. 25539 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(7334)

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Nuraghe-Molitura Cereali », con sede in Dualchi (Nuoro)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 1° agosto 1963, la Società cooperativa agricola « Nuraghe-Molitura Cereali », con sede in Dualchi (Nuoro), costituita per rogito Piras in data 17 marzo 1954, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del ragioniere Livio Molinas.

(7335)

Scioglimento della Società cooperativa « Liberi Lavoratori », con sede in Cancello Arnone (Caserta)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 luglio 1963, la Società cooperativa « Liberi Lavoratori », con sede in Cancello Arnone (Caserta), costituita per rogito Caporaso in data 14 luglio 1955, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(7336)

Scioglimento della Società cooperativa agricola del comune di Cupello, con sede in Cupello (Chieti)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 luglio 1963, la Società cooperativa agricola del comune di Cupello, con sede in Cupello (Chieti), costituita per rogito Rocchio in data 2 novembre 1947, rep. n. 16885 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(7337)

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Africa - Medaglia d'Oro O. Lorenzini », con sede in Caserta

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 luglio 1963, la Società cooperativa edilizia « Africa-Medaglia d'Oro O. Lorenzini », con sede in Caserta, costituita per rogito Maturo in data 4 maggio 1954, repertorio n. 1428 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(7339)

Annullamento del provvedimento di cui al decreto ministeriale in data 15 ottobre 1962, relativo allo scioglimento della Società cooperativa produzione e lavoro « Vallesana », con sede in Marano (Napoli).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 luglio 1963, è stato annullato il precedente provvedimento con il quale in data 15 ottobre 1962 fu disposto lo scioglimento d'ufficio della Società cooperativa produzione e lavoro « Vallesana », con sede in Marano (Napoli).

(7340)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Lavoratori INA-Casa », con sede in Borgosatollo (Brescia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 luglio 1963, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Lavoratori INA-Casa », con sede in Borgosatollo (Brescia), sono stati prorogati dal 31 luglio al 30 novembre 1963.

(7362)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 154

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 agosto 1963

1 Dollaro USA	621,165
1 Dollaro canadese	573,75
1 Franco svizzero	143,925
1 Corona danese	89,912
1 Corona norvegese	86,907
1 Corona svedese	119,697
1 Fiorino olandese	172,225
1 Franco belga	12,445
1 Franco francese	126,757
1 Lira sterlina	1739,85
1 Marco germanico	155,945
1 Scellino austriaco	24,075
1 Escudo Port.	21,69

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per il reclutamento di centottanta allievi ufficiali piloti di complemento

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314 e successive modifiche;
Visto la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;
Visto il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678;
Visto la legge 21 maggio 1960, n. 556;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un corso di pilotaggio aereo per il reclutamento di centottanta allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al corso predetto i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

b) abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 22° alla data del presente decreto;

c) siano dotati della idoneità fisio-psicologica per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota militare di aeroplano e di ufficiale di complemento dell'Aeronautica militare, ed abbiano una statuta non inferiore a 160 cm., ed una acuità visiva non inferiore a 9/10 in un occhio ed a 7/10 nell'altro senza correzione;

d) non abbiano ancora adempiuto gli obblighi della ferma di leva;

e) non sianno stati comunque dimessi da precedenti corsi per allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare;

f) abbiano conseguito, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, un diploma di scuola media superiore o altro titolo di studio riconosciuto equipollente dal Ministero della pubblca istruzione.

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero resta subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, dell'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopraelencati. A tal fine gli interessati avranno cura di munire i titoli stessi delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici e consolari e di allegare i programmi degli studi compiuti.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica — Direzione generale del personale militare — 1° Reparto — 5ª Divisione concorsi — Roma, la domanda in carta legale da L. 200 (anche in caso di povertà del concorrente) non oltre il 31 ottobre 1963.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda (vedi allegato 1):

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare di appartenenza.

Nella domanda i candidati dovranno impegnarsi a compiere una ferma di anni cinque a decorrere dalla data di invio alla Scuola di pilotaggio, nonchè adempiere, dopo il loro congedamento agli obblighi di allenamento stabiliti dall'art. 12 della legge 21 maggio 1960, n. 556.

I candidati dovranno altresì specificare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa-Aeronautica — Direzione generale del personale militare — 1° Reparto — 5ª Divisione concorsi — Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal corso quei candidati la cui presentazione a visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata o dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o dal comandante di Corpo, qualora il candidato trovisi in servizio militare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti:

1) titolo di studio di cui alla lettera *f*) dell'art. 2 in originale ovvero in copia autentica, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso firmato dal capo dell'istituto, ovvero copia autentica di detto certificato; le suddette copie o certificati debbono essere in regola con le norme sul bollo.

E' indispensabile la presentazione di uno dei titoli di studio prescritti dall'art. 2 del presente bando, titoli di studio superiori saranno considerati elementi di preferenza.

Dai suddetti documenti dovranno risultare le votazioni riportate nelle materie di esame;

2) ogni altro titolo, certificato o brevetto comprovante particolari attitudini o specializzazioni nel campo aeronautico: ovvero che diano diritto alla preferenza, di cui al successivo art. 7, oppure titoli di studio superiori a quello richiesto.

Detti titoli devono essere comprovati da regolari attestati.

Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti detti titoli ove esse non siano accompagnate dagli attestati di cui sopra.

Coloro che siano in possesso di un brevetto di pilotaggio o che stiano conseguendolo, dovranno presentare dichiarazione in tal senso, rilasciata dal competente Aeroclub, con specifica delle ore di volo effettuate.

3) per gli iscritti alla leva di mare dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare, rilasciata dalle competenti autorità della Marina;

4) per i candidati minorenni alla data di scadenza del presente bando, atto di assenso del padre o, in mancanza di questi, della madre o, in mancanza di entrambi i genitori, del tutore. Per i giovani emancipati alla data stessa l'atto di assenso dovrà essere rilasciato dal curatore.

Il predetto atto deve essere redatto dal sindaco su modello conforme all'allegato 2) su carta da bollo da L. 200.

La data di arrivo delle domande risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Per quelle domande e documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva a suo giudizio discrezionale e insindacabile e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione, anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica o presso altre Amministrazioni.

Art. 5.

Il Ministro potrà escludere quegli aspiranti che, a suo giudizio, non ritenesse di ammettere ai corsi presso le scuole di pilotaggio dell'Aeronautica militare.

Art. 6.

Gli aspiranti saranno convocati con « lettera foglio di viaggio » alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno in 2ª classe a tariffa militare, senza diritto al rimborso, per essere avviati a visita medica e ad esami funzionali e psicologici occorrenti per l'accertamento della idoneità fisio-psicologica.

Gli accertamenti di cui sopra saranno effettuati presso gli istituti medico-legali dell'Aeronautica militare che verranno stabiliti dal Ministero e che saranno indicati ai singoli candidati nella lettera di convocazione ed avranno complessivamente la durata presumibile di circa tre giorni. Contro il loro esito non è ammesso appello.

Ultimati gli accertamenti, per i candidati risultati idonei, le autorità sanitarie esprimeranno un giudizio complessivo graduato in tre categorie: 1° « ottimo »; 2° « buono »; 3° « sufficiente ».

I candidati per il periodo in cui resteranno a disposizione delle autorità aeronautiche usufruiranno di vitto ed alloggio a carico dell'Amministrazione aeronautica.

I candidati dovranno presentarsi muniti di carta di identità o di altro legale documento di riconoscimento pena la esclusione dal concorso.

Art. 7.

La graduatoria verrà formata da apposita Commissione sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti.

La predetta Commissione sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

La graduatoria di cui sopra verrà formata in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

1) alla classifica ottenuta negli accertamenti psicofisiologici:

con l'assegnazione di 100 punti per la 1ª categoria (ottimo), 55 punti per la 2ª categoria (buono). Nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria (sufficiente).

2) al titolo di studio:

con l'assegnazione del punteggio corrispondente alla media dei voti riportati moltiplicata per dieci;

3) agli eventuali altri titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

a) 75 punti ai concorrenti che siano in possesso del brevetto di pilota civile di aeroplano o del brevetto di pilota di elicottero o del brevetto « C » di pilota di aliante veleggiatore;

b) 1 punto per ogni tre mesi di servizio militare eventualmente prestato fino ad un massimo di 3 punti;

c) da 1 a 10 punti per il complesso degli altri eventuali titoli di cui al punto 2) dell'art. 4 del presente bando, secondo criteri di valutazione che verranno preventivamente fissati dalla Commissione.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza.

Art. 8.

I concorrenti ammessi al corso saranno invitati dal Ministero a far pervenire entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione a pena di decadenza i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto o certificato dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana o atto di notorietà dal quale risulti che l'aspirante si trova in condizioni di poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare ai sensi della legge 13 giugno 1912, n. 555;

3) certificato del casellario giudiziale;

4) documenti matricolari militari;

i giovani che non siano stati arruolati dai Consigli di leva, per non aver ancora subito la visita medica di leva o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di nascita del candidato;

coloro invece che abbiano già subito la visita medica di leva e siano stati dichiarati « abili arruolati » dovranno presentare copia o estratto del foglio matricolare con apposite marche da bollo da L. 200 su ogni foglio, rilasciato dal Distretto militare competente;

coloro che abbiano già subito la visita medica di leva e non siano stati dichiarati « abile arruolato », dovranno presentare un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di scadenza del presente bando.

I concorrenti ammessi al corso che all'atto della presentazione della domanda hanno allegato un certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di cui all'art. 3, lettera *f*) del presente bando, dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale del predetto titolo di studio o copia autentica di esso.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

per quei documenti che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Art. 9.

Gli ammessi al corso di cui al presente bando saranno arruolati nell'Aeronautica militare in qualità di avieri allievi ufficiali piloti di complemento ed i viaggi relativi, saranno a carico dell'Amministrazione.

L'intero corso per il conseguimento del brevetto di pilota sarà svolto secondo le apposite norme che saranno emanate dal Ministero.

Gli ammessi al corso di pilotaggio aereo affluiranno alle Scuole di pilotaggio militare, a scaglioni, in numero da stabilirsi di volta in volta, in diversi periodi di tempo, in relazione al numero dei posti disponibili presso le Scuole stesse con precedenza per gli elementi che verranno scelti dal Ministero secondo criteri tecnici.

Essi saranno promossi avieri scelti dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi.

Al conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano essi saranno promossi al grado di sergente.

Al termine del corso, gli allievi che abbiano superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare e gli esami teorici conseguono, se giudicati idonei ad assumere le funzioni del grado, la nomina a sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti.

Gli allievi che abbiano superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, ma che non abbiano conseguito l'idoneità agli esami o siano stati giudicati non idonei al grado di sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti, conseguono la nomina a pilota militare e in tale qualità completano, col grado di sergente, la ferma di leva.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa, su proposta del comandante della scuola di pilotaggio, ha la facoltà di dimettere dai corsi gli allievi che per ragioni fisiche o per mancanza di attitudini al pilotaggio o per motivi disciplinari siano ritenuti non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi.

Art. 11.

Coloro che non conseguono il brevetto di pilota d'aeroplano o quello di pilota militare oppure siano dimessi dal corso per ragioni fisiche o per mancanza di attitudine al pilotaggio cessano dalla qualità di allievo ufficiale e completano la ferma di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Aeronautica, col grado raggiunto.

I predetti possono, però, partecipare ai concorsi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento non piloti dell'Aeronautica militare od ai corsi allievi ufficiali di complemento dell'Esercito.

I dimessi dai corsi per motivi disciplinari cessano dalla qualità di allievo ufficiale e completano la ferma di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Aeronautica col grado raggiunto.

Art. 12.

Al compimento della ferma di cinque anni gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti, reclutati a norma del presente bando, sono collocati in congedo illimitato.

Coloro che hanno trascorso alle armi almeno tre anni dalla data di inizio della ferma possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del compimento della ferma stessa. Sulla domanda decide il Ministro, sentita la Commissione ordinaria di avanzamento.

Art. 13.

Gli ufficiali collocati in congedo illimitato ai sensi del precedente art. 12 hanno diritto ad un premio di congedamento di L. 100.000 per ogni semestre di servizio prestato per il quale abbiano percepito la indennità mensile di aeronavigazione.

Dopo il collocamento in congedo illimitato gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti reclutati a norma del presente bando, hanno l'obbligo di svolgere, se richiesti, l'allenamento ed addestramento periodici secondo le norme di cui alla legge 21 maggio 1960, n. 556.

Gli ufficiali subalterni piloti di complemento che vengano a trovarsi nelle condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, potranno accedere, mediante concorso, al servizio permanente effettivo nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica.

Art. 14.

Le domande dei militari di truppa in servizio di leva che aspirino ad essere ammessi al corso di pilotaggio di cui al presente bando, che non siano stati dimessi da precedenti corsi e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, stante il termine perentorio dell'arrivo al Ministero, dovranno essere inviate direttamente al Ministero stesso, ma incombe agli interessati l'obbligo di informare subito le autorità dalle quali dipendono.

Per i militari che per il punteggio riportato in graduatoria hanno possibilità di essere ammessi al corso allievi ufficiali di complemento, il Ministero provvederà d'ufficio a richiedere ai Comandi di reparto presso i quali essi si trovino in servizio, un dettagliato rapporto informativo sulle qualità militari e disciplinari degli interessati, nonchè un estratto del foglio matricolare con le eventuali punizioni riportate dagli stessi.

La domanda redatta secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente bando dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'art. 4.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a contrarre la nuova ferma di 5 anni con decorrenza dalla data di invio alla Scuola di pilotaggio.

I militari di truppa che rivestono un grado, dovranno inoltre dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso.

Ai militari ammessi al corso sarà richiesta la presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del precedente art. 8. Tali documenti dovranno pervenire al Ministero entro 30 giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 luglio 1963

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei cònti, addì 5 agosto 1963
Registro n. 33 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 205.

Allegato n. 1

Modello di domanda
(carta da bollo da L. 200)

Al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale personale militare - 1° Reparto - 5a Divisione concorsi - ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . appartenente al Distretto militare di . . . ., abitante a (1) . . . . . . provincia di . . . . . . via . . . . . n. . . chiedo di essere ammesso al corso allievi ufficiali piloti di complemento.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

di non aver riportato condanne penali (3);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Istituto o la Scuola di . . . . nell'anno . . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (4) . . . .

Io sottoscritto in caso di ammissione al corso militare di pilotaggio, mi obbligo a contrarre una ferma di anni 5 a decorrere dalla data di invio alla Scuola di pilotaggio, nonchè adempiere agli obblighi di allenamento stabiliti dall'art. 12 della legge 21 maggio 1960, n. 556.

Allego alla presente domanda i seguenti documenti:

1) . . . .
2) . . . .
3) . . . .
ecc. ecc.

. . . . . li 1963

Firma . . . .
(per esteso cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (5) . . . .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(4) Indicare se l'aspirante non ha ancora iniziato il servizio militare di leva perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero che, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o di rinvio, specificandone il motivo. In particolare, l'aspirante dovrà precisare se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva. I militari dovranno impegnarsi anch'essi a compiere una ferma di anni 5 con decorrenza dalla data di invio alla Scuola di pilotaggio. Coloro che rivestono un grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso. I militari dovranno precisare nella domanda il Comando di Reparto presso il quale prestano servizio.

(5) Firma del segretario comunale del Comune di residenza o di un notaio o del comandante di Corpo se il candidato trovisi alle armi, o del capo ufficio se il candidato è dipendente statale.

Allegato n. 2

Comune di . . . .

ATTO DI ASSENSO

(per l'arruolamento di un minorenne
su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco)

L'anno . . . . e questo dì . . . . del mese di . . . . è comparso avanti di me sindaco del Comune suddetto il sig. (1) . . . . del minorenne (2) . . . . il quale, per secondare la di lui inclinazione, acconsente possa contrarre a tempo debito l'arruolamento nella Aeronautica militare quale allievo ufficiale pilota di complemneto.

In fede di che, lo stesso dichiarante ha sottoscritto con me il presente atto.

. . . . . li . . . .

. . . .
Il dichiarante

. . . .
Il sindaco

---

(1) Nome e cognome del dichiarante indicando se genitore o tutore.

(2) Nome e cognome del concorrente.

(7451)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso nazionale per l'ideazione e realizzazione di opere artistiche da eseguirsi nell'edificio sede della nuova Direzione generale dei monopoli di Stato in Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti la legge ed il regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Visti il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, sull'istituzione della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, sulle facoltà della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e sulle attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del direttore generale dell'amministrazione stessa;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237;

Visto il progetto in data 21 marzo 1958 dei lavori di costruzione della nuova sede della Direzione generale dei monopoli di stato in Roma;

Considerato che in detto progetto è prevista, limitatamente al primo lotto di lavori, una spesa di L. 21.935.400, per opere artistiche e di abbellimento ai sensi delle succitate leggi 237 e 717;

Considerato che l'Amministrazione dei monopoli di Stato ha riconosciuto l'opportunità di eseguire opere artistiche fino al limite di L. 17.800.000, riservandosi di far eseguire le opere artistiche per il restante importo dopo l'avvenuto completamento del complesso edilizio;

Considerato che l'importo di tali opere supera la somma di L. 2.000.000, per cui è necessario bandire tra artisti italiani un concorso per la ideazione ed esecuzione delle opere stesse;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato nella adunanza n. 4 del 17 maggio 1963 (deliberazione n. 67/E);

Visto il relativo bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il bando di concorso nazionale tra artisti italiani per l'ideazione e realizzazione di opere artistiche da eseguire nell'edificio nuova sede della Direzione generale dei monopoli di Stato in Roma.

Art. 2.

Il presente decreto, con allegato bando, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1963

p. *Il Ministro*: COVA

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

L'Amministrazione dei monopoli di stato Direzione generale ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata con legge 3 marzo 1960, n. 237, bandisce un concorso pubblico fra gli artisti italiani per l'ideazione e l'esecuzione delle opere d'arte e per l'acquisto di quadri e sculture come appresso indicato, destinati alla decorazione della nuova sede della Direzione generale dei Monopoli di Stato in Roma, piazza Mastai, 11.

Al concorso potranno partecipare *tutti gli artisti* senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 2.

Descrizione delle opere d'arte:

Opera 1ª: Vetrata artistica nella galleria d'onore.

Detta vetrata dovrà essere fissata opportunamente a ridosso della vetrata esistente. Essa dovrà essere costituita da una intelaiatura portante in alluminio anodizzato bronzo (da prevedersi apribile per la pulizia) sulla quale saranno inseriti i vetri istoriati.

La forma e le dimensioni dell'opera risultano dal disegno, copia del quale può essere richiesto all'Ufficio speciale costruzioni e lavori dell'Amministrazione dei monopoli di Stato in Roma, piazza Mastai, 11.

Si indica come soggetto la coltura e l'industria del tabacco.

E' lasciata completa libertà per la composizione che può essere sia unitaria per tutta la vetrata come suddivisa in vari pannelli.

La tecnica potrà essere quella classica della vetrata (vetri a fuoco legati in piombo), come pure risolta con altro sistema, incluso un eventuale processo fotografico a colori.

Dovrà essere presentato un completo disegno a colori della composizione in scala 1:10 ed un particolare al vero della dimensione di mezzo metro quadrato, eseguito nei materiali che il concorrente intende proporre.

Il compenso per l'opera è di L. 7.000.000 (lire settemilioni).

Opera 2ª numero cinque pannelli in bronzo delle dimensioni di mt. 1,10×1,10 da applicare in opera sul prospetto dell'edificio. Dovranno rappresentare soggetti relativi alla industria del tabacco e del sale.

Si preferisce che i basso-rilievi risultino in parte traforati in modo da lasciare visibile l'architettura retrostante.

La tecnica è libera.

D'ogni pannello dovrà essere eseguito un bozzetto nel rapporto 1:5 (in gesso, in cera, ecc.).

E' richiesto, inoltre, di un solo pannello a scelta dello artista, un particolare al vero delle dimensioni di mezzo metro quadrato (in gesso, cera, ecc.).

Il compenso per l'opera è di L. 4.000.000 (lire quattromilioni).

Opera 3ª: Pannello a sbalzo in rame e smalti a fuoco da applicare su una parete nello studio del direttore generale.

La forma e le dimensioni dell'opera risultano dal disegno, copia del quale può essere richiesto all'Ufficio speciale costruzioni e lavori dell'Amministrazione monopoli di Stato, piazza Mastai, 11 Roma.

Soggetto libero.

Del pannello si richiede il disegno a colori in scala 1:5 ed un particolare al vero in rame della superficie di mq. 0,30.

Il compenso per l'opera è di L. 1.200.000 (lire unmilioneduecentomila).

Ogni bozzetto o disegno per le opere d'arte dovrà essere firmato ed accompagnato da una dichiarazione, pure firmata, redatta in carta da bollo da L. 200, la quale dovrà contenere la esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera d'impegno, che potrà essere richiesto secondo le indicazioni di cui al successivo art. 10.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare che il compenso per l'esecuzione delle opere indicate all'art. 2 viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificati nella citata lettera di impegno.

Ciascun bozzetto o disegno dovrà portare la seguente intestazione generale « Concorso per le opere d'arte della nuova sede della Direzione generale dei monopoli di Stato » e la indicazione (secondo l'elencazione di cui all'art. 2) del numero d'ordine dell'opera cui il bozzetto od il disegno si riferisce.

Art. 3.

Acquisto di quadri a tema libero, e sculture in bronzo o marmo o legno o terracotta anche esse a tema libero adatte per sopramobili.

I quadri dovranno avere la dimensione massima di mq. 1,20 circa, compresa la cornice.

Le sculture dovranno avere preferibilmente una delle dimensioni non superiore ad 1,00 m., esclusa la base.

Per detti acquisti le somme a disposizione sono:

a) quadri (lire duemilioniquattrocentomila) L. 2.400.000;

b) sculture (lire tremilioniduecentomila) L. 3.200.000.

I quadri e le sculture concorrenti per l'acquisto, dovranno portare la seguente intestazione generale « Concorso per l'acquisto di opere d'arte per la nuova sede della Direzione generale dei monopoli di Stato in Roma ».

Ogni quadro e scultura dovrà essere firmato ed accompagnato da una dichiarazione, pure firmata, redatta su carta da bollo da L. 200, la quale dovrà contenere l'esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni stabilite nel presente bando.

Art. 4.

Ogni artista partecipante al concorso delle opere di cui all'art. 2 potrà concorrere per una o più opere e per ciascuna di esse dovrà presentare un bozzetto o un disegno delle dimensioni specificate nella descrizione di cui al predetto art. 2.

Gli artisti partecipanti al concorso per acquisto dei quadri e delle sculture dovranno presentare le opere compiute, allegando a ciascuna di esse la relativa offerta di prezzo.

Art. 5.

Gli elaborati ed i quadri e le sculture dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti, alla Direzione generale dei monopoli di Stato, piazza Mastai, 11 — Roma, entro e non oltre le ore 12 del novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati, i quadri e le sculture che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopraindicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Decorsa detta scadenza l'Amministrazione dei monopoli di Stato non risponderà degli elaborati dei quadri e delle sculture non ritirati.

Art. 6.

Gli elaborati, i quadri e le sculture verranno esaminati e giudicati da una Commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice per le opere di cui all'art. 2 formerà per ogni opera la graduatoria degli elaborati « con esclusione di quelli ritenuti non idonei, restando precisato che l'elaborato che risulterà al primo posto sarà dichiarato vincitore.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sull'esame comparativo degli elementi tecnici, estetici, ed artistici dei singoli bozzetti nell'intento di assicurare la migliore riuscita dell'opera.

Ad essi verrà corrisposto, con la modalità di pagamento indicata nello schema di lettera di impegno che potrà essere richiesto secondo le indicazioni di cui al successivo art. 10, il compenso di cui al precedente art. 2.

Detti compensi sono comprensivi di tutti gli oneri specificati nella citata lettera di impegno.

Nessun compenso verrà corrisposto, e per nessun motivo, agli artisti presentatori degli elaborati non vincitori.

Qualora ad insindacabile giudizio della Commissione nessuno degli elaborati presentati, per una o più opere, sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà più ampia di provvedere a questo mediante ulteriore concorso da bandire eventualmente anche per l'esecuzione di opere diverse da quelle del presente bando.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

La medesima Commissione giudicatrice disporrà per l'acquisto dei quadri e delle sculture della intera somma assegnata ad essa:

a) quadri (lire duemilioniquattrocentomila) L. 2.400.000;
b) sculture (lire tremilioniduecentomila) L. 3.200.000.

La Commissione giudicatrice, a suo giudizio insindacabile potrà deliberare la scelta e l'acquisizione delle predette opere, in relazione al valore artistico loro assegnato dallo stesso artista concorrente, stabilendo sin d'ora per ogni opera presentata un valore non inferiore a L. 300.000 (lire trecentomila).

Nei prezzi dei quadri si intendono comprese le cornici.

Nessun compenso verrà corrisposto, e per nessun motivo, agli artisti presentatori dei quadri e delle sculture non prescelti.

L'elenco delle opere prescelte verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

I bozzetti, i quadri e le sculture non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso. Quelli prescelti rimarranno invece di proprietà dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I vincitori del concorso di cui all'art. 2 dovranno presentare, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana ad attestazione del requisito richiesto all'art. 1 del presente bando.

Ad essi sarà affidato l'incarico dell'esecuzione delle opere sulla base delle condizioni indicate nello schema di lettera di impegno che è allegata al presente bando e di cui, previa specificazione dell'opera cui l'artista intende concorrere, potrà essere richiesta copia all'Ufficio speciale costruzioni e lavori della Direzione generale dei monopoli di Stato in Roma, piazza Mastai, 11, direttamente od a mezzo di incaricato.

A richiesta, detto ufficio invierà a mezzo raccomandata lo schema di cui sopra, ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi.

Presso lo stesso Ufficio potranno essere assunte tutte le informazioni o precisazioni ritenute utili e si potranno altresì richiedere copie dei disegni (piante, prospetti e sezioni) relativi agli ambienti nei quali le opere dovranno essere collocate.

Art. 11.

Gli artisti partecipanti al concorso acquisto dei quadri e delle sculture di cui all'art. 3 prescelte dalla Commissione giudicatrice, dovranno presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana ad attestazione del requisito richiesto all'art. 1 del presente bando.

Le opere prescelte saranno acquistate dalla Amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 12.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7137)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.